

# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

RELAZIONE Atti Consiglio n° 206 I Legislatura

al D.D.L. regionale sulla concessione dell'indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali o periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.

La legge regionale n. 20 del 6 agosto 1973 ha prorogato il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nei ruoli al personale comandato presso la Regione Puglia.

Il provvedimento legislativo di che trattasi subì nell'iter di formazione una modificazione sostanziale rispetto all'originario disegno di legge col privare di tale beneficio il personale statale messo a disposizione. L'emendamento, come si può rilevare dalla relazione alla citata legge, trovava causa di giustificazione in perplessità sorte in sede di Commissione referente, relative alla legittimità di siffatta estensione.

Va a questo punto portato nella giusta evidenza che la Regione Abruzzo con propria legge n. 25 del 26 giugno u.s., regolarmente vistata dal Commissario di Governo, ha concesso l'indennità di missione continuativa al personale statale

proveniente dai servizi centrali o periferici non trasferiti, messo a disposizione; tanto conduce ad eliminare le perplessità sorte in Commissione prima, in sede deliberante poi.

Per tali motivi, orbene, si è predisposto il presente disegno di legge regionale.

# REGIONE PUGLIA

L'art. 1 individua il personale statale messo a disposizione cui si riconosce il trattamento economico di missione continuativa ai sensi della legge 15/4/1961, n. 291 sino alla data d'inquadramento nei ruoli regionali.

L'art. 2 individua i capitoli del bilancio regionale per gli esercizi 1972 e 1973 (ed eventualmente per quelli successivi) su cui imputare la relativa spesa. Si tratta di oneri in definitiva modesti, in quanto gli aventi diritto non superano le 18 o 19 unità.

Si è ritenuto opportuno prevedere infine con l'art. 3 l'urgenza per consentire al suddetto personale di usufruire quanto prima dei benefici contenuti nella legge.

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Concessione di indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.

### ART. 1

Al personale dello Stato, proveniente da servizi centrali o periferici non trasferiti alle Regioni, messo a disposizione della Regione Puglia ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del 14/1/1972 e nn. 8, 9, 10 e 11 del 15/1/1972, destinato a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, è corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio, e fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale, l'indennità di missione prevista dalla legge 15/4/1961, n. 291.

### ART. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 e per l'esercizio 1973.

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale.

### ART. 3

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

## CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente 9/8-10-73